

# AVV. FERDINANDO BELMONTE

Via Rosa Iemma n. 20 – 84091 BATTIPAGLIA - Cell. 333/3678595 TELEFAX 0828/309646  
e-mail: [ferdinando.belmonte@gmail.com](mailto:ferdinando.belmonte@gmail.com)

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma

## RICORSO ORDINARIO

(con allegata istanza di misura cautelare monocratica e collegiale)

del sig. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED] – CAP [REDACTED], rappresenta e difeso per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. **Ferdinando Belmonte** (BLMFDN85C16A717E) del Foro di Salerno, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avv. Prof. Paolo de Caterini (C.F. DCTPLA38T16H501D) in Roma al Viale Liegi, n. 35/B – CAP 00198, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 0828/309646 e/o all'indirizzo PEC [ferdinando.belmonte@legalmail.it](mailto:ferdinando.belmonte@legalmail.it)

*contro*

- **Ministero dell'Interno** (C.F. 97420690584), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma alla Piazza del Viminale n. 1 - CAP 00184, rappresentato e difeso *ex lege* in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587),
- **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** (C.F. 80219290584), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla Piazza del Viminale n. 1 - CAP 00184, rappresentato e difeso *ex lege* in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587),

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] *amento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*" approvata con D.M. n. 310 del 11 giugno 2019<sup>1</sup> e da ultimo rettificata con D.M. n. 192 del 9 luglio 2020<sup>2</sup>,

- **Riccardo Vagli** (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] – CAP [REDACTED], in qualità di volontario del C.N.VV.F. collocato alla posizione n. 501 della "*Graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella*

<sup>1</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13118>

<sup>2</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13247>

qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco” approvata con D.M. n. 310 del 11/06/2019<sup>3</sup> e da ultimo rettificata con D.M. n. 192 del 9 luglio 2020<sup>4</sup>,

*per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari*

a) del decreto ministeriale n. 214 del 13 agosto 2020 - notificato a mezzo raccomandata AR 152702058801 in data 19 agosto 2020 - di esclusione del ricorrente [REDACTED] dalla *procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*<sup>5</sup> indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238<sup>6</sup>,  
b) ove occorra, della nota prot. 6536 del 13/08/2020 di trasmissione del D.M. 214/2020,  
c) del verbale n. 3 del 31 luglio 2020 con cui la Commissione medica, nominata con decreto dipartimentale n. 78 del 4 febbraio 2020, ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente [REDACTED] per “alterazione parametri composizione corporea (percentuale massa grassa 29,5%). D.M. 4/11/2019 n. 166, art. 1, co. 1, lettera B<sup>7</sup>”.

## FATTO

1. Il ricorrente [REDACTED], classe [REDACTED], è figlio di un Caporeparto dei Vigili del Fuoco in quiescenza per causa di servizio. Nel 1989 Egli ha partecipato a un corso di formazione al termine del quale ha sostenuto un esame che ha superato con successo e venendo così iscritto nelle liste dei Vigili del Fuoco come **discontinuo dal 13/10/1989**.

2. Chiamato periodicamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, a causa della carenza di personale in servizio effettivo, per contratti a termine della durata di 20/40 giorni lavorativi, veniva sempre inserito nei turni e squadre per l’intervento di primo soccorso. I contratti a termine, per la maggior parte delle volte, cadevano durante i mesi estivi e le feste natalizie, per poter così sostituire il personale effettivo che godeva delle ferie maturate.

3. Il ricorrente veniva scelto dal Comando di Benevento per poter partecipare a corsi di circa tre settimane (non retribuiti) al fine di poter acquisire la patente ministeriale 1° di seconda categoria terrestre ed in seguito di 3° categoria terrestre. Al termine dei corsi (con personale istruttore qualificato) ha sostenuto esami a cui è risultato idoneo. Per il rinnovo di queste patenti, veniva periodicamente sottoposto ad accurate visite mediche superandole sempre. Inoltre, sempre periodicamente (ogni 2 anni) sosteneva visite

<sup>3</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13118>

<sup>4</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13247>

<sup>5</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?idpage=10252>

<sup>6</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13058>

<sup>7</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.interno:decreto:2019-11-04;166!vig=>

mediche da parte delle Unità Sanitarie Territoriali di Napoli e Foggia dove il Comando lo inviava per poter confermare l' idoneità a prestare servizio come “*discontinuo*”.

4. Dal 1989 ad oggi il ricorrente aveva partecipato sempre con esito positivo ai corsi di formazione di **N.B.C.R.** (nucleare, biologico, chimico, radiologico); **T.P.S.S.** (tecniche di primo soccorso).

5. In data 11/07/2016 gli veniva rilasciato dal Ministero dell'Interno l' idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di “*addetto antincendio*” dove si dichiarava che lo stesso era in possesso dei requisiti tecnici per attività a rischio di incendio elevato.

6. Nell'agosto 2012 il ricorrente, oltre ad essere vigile discontinuo, diventava **vigile volontario presso il distaccamento di Vitulano** (BN) che copre sette Comuni della Valle Vitulanese. Il Comando di Benevento veniva pertanto composto da: Sede Centrale; 3 distaccamenti permanenti; 1 distaccamento volontario a presidio fisso (Vitulano).

7. Per i primi mesi il ricorrente veniva inserito con incarico di autista di soccorso successivamente, successivamente nominato dal Comando provinciale di Benevento “*Capo Distaccamento*” in quanto ritenuto l'unico, tra i partecipanti, in possesso dei requisiti necessari al ruolo. Il servizio veniva altresì svolto quotidianamente con turni diurni e saltuariamente notturni di 12 ore 6 giorni su 7.

8. Da quando il ricorrente era stato inserito nel distaccamento volontario di Vitulano fino al giorno 28/07/2020 (giorno antecedente alle visite mediche) **Egli ha espletato 2158 interventi di soccorso, 160 come autista, 1998 come capo partenza responsabile**, ottenendo nel 2012 dal Ministero dell'Interno la Croce di Anzianità di Servizio.

9. Durante tutto il periodo in cui il ricorrente aveva prestato servizio presso i Vigili del Fuoco, Egli è stato sempre sottoposto a visite mediche obbligatorie sia fisiche che psicologiche risultando sempre idoneo alle mansioni di competenza.

10. Tuttavia, in data 31 luglio 2020 il ricorrente, collocatosi in **posizione n. 294** in “*Graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”<sup>8</sup> (approvata con D.M. n. 310 del 11/06/2019<sup>9</sup> e da ultimo rettificata con D.M. n. 192 del 9 luglio 2020<sup>10</sup>), veniva **giudicato non idoneo** per “*alterazione parametri composizione corporea (percentuale massa grassa 29,5%). D.M. 4/11/2019 n. 166, art. 1, co. 1, lett. B<sup>11</sup>*” e, di conseguenza, veniva escluso dalla procedura selettiva giusta decreto ministeriale n. 214 del 13 agosto 2020 (all. 1).

---

<sup>8</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/returndocument.aspx?IdDocumento=13118>

<sup>9</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/returndocument.aspx?IdDocumento=13247>

<sup>10</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/returndocument.aspx?IdDocumento=13247>

<sup>11</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.interno:decreto:2019-11-04;166!vig=>

11. Il decreto di esclusione unitamente al verbale di non idoneità meglio specificati in epigrafe sono lesivi della dignità, immagine ed interessi del ricorrente e sono illegittimi per i seguenti **due** motivi di

## DIRITTO

**1. Violazione e falsa applicazione del D.M. 04/11/2019 n. 166 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del dPR 17 dicembre 2015 n. 207- Violazione della direttiva tecnica approvata in data 11 marzo 2016 dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la attuazione del Regolamento approvato con dPR n. 207 del 17/12/2015 in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei VV.F., a norma della legge 12/01/2015, n. 2.**

Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica in data 31/07/2020 è illegittimo perché non conforme alla direttiva tecnica approvata in data 11/3/2016 (all. 2) giacché: **a)** l'esame non è stato eseguito dal ricorrente in posizione ortostatica, **b)** la modalità di misurazione non è stata preceduta dalla impostazione iniziale della apparecchiatura inserendone l'altezza e il peso, **c)** il ricorrente non è stato posto con le gambe leggermente addotte e le braccia leggermente abdotte, **d)** non tutti gli esaminandi sono stati misurati - contrariamente a quanto dispone chiaramente l'art. 3 della direttiva - nella stessa fascia oraria della giornata. Ne segue l'annullamento del decreto di esclusione.

\*\*\*

**2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. 14/11/2018 n. 238 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della direttiva tecnica approvata in data 11 marzo 2016 dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la attuazione del Regolamento approvato con dPR n. 207 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.**

Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica in data 31/07/2020 è altresì illegittimo per la ragione assorbente che gli **esami relativi all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali** (di cui all'art. 9 del bando per cui è causa indetto con D.M. 14/11/2018 n. 238<sup>12</sup>) **non** sono stati eseguiti - in palese violazione dell'art. 5 della direttiva tecnica approvata in data 11 marzo 2016 (all. 2) - *nell'ambito* delle visite previste per la acquisizione della *idoneità psico-fisica* tanto che il ricorrente risulta ave-

---

<sup>12</sup> <http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13058>

re eseguito (e superato) **soltanto** la prova motorio-attitudinale **in data 03/02/2020** anziché anche la *visita medica* che risulta invece effettuata *dopo* ben oltre 5 mesi (all. 3).

### **ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE**

Voglia il TAR Lazio, Sez. I-bis, in conformità a quanto già reso con decreto cautelare n. 3570 del 5/5/2020, disporre verifica ex art. 66 cpa e, per l'effetto, ammettere il ricorrente "con riserva" ed "in soprannumero" a partecipare all'**89° Corso di formazione per Allievi Vigili del fuoco che avrà inizio in data 24/08/2020** (all. 4 e 5).

### **ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

Se le considerazioni che precedono mostrano la totale e manifesta illegittimità dei provvedimenti e atti impugnati, la **misura di tutela effettiva** nelle more della decisione sul merito è la ammissione del ricorrente "con riserva" ed "in soprannumero" a partecipare all'**89° Corso di formazione per Allievi Vigili del fuoco** ex art. 10 DM 238/2018.

### **P.Q.M.**

voglia codesto ecc.mo TAR Lazio, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso ordinario unitamente alla istanza cautelare monocratica e collegiale, valutando altresì la opportunità di pronunciare una sentenza in forma semplificata, e per l'effetto:

- a)** annullare, previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali, gli atti e i provvedimenti meglio specificati in epigrafe;
- b)** condannare le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese dell'intero giudizio di primo grado da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.

\*\*\*

Unitamente al presente ricorso si depositano i seguenti **sei** documenti:

1. Decreto ministeriale n. 214 del 13 agosto 2020 notificato in data 19 agosto 2020.
2. Direttiva tecnica approvata in data 11 luglio 2016.
3. Elenco esito prove di 
4. Ordine del giorno n. 132 del 12 agosto 2020 (*ai fini della ammissione con riserva*).
5. Convocazione per il 24/08/2020 per iniziare la frequenza del corso di formazione.
6. Dichiarazione UNICO 2019 (*ai fini della esenzione dal contributo unificato*).

\*\*\*

- Ai sensi del dPR 115/2002 si dichiara non dovuto il c.u. di € 325,00 trattandosi di ricorso ordinario dal valore indeterminabile in materia di pubblico impiego, in quanto il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito pari a € 15.485/00 risultante dalla dichiarazione Unico 2019 dei redditi 2018.

\*\*\*

Roma, lì 19 agosto 2020.  
**Belmonte Ferdinando**

Avv. Ferdinando Belmonte

 Firmato digitalmente da Belmonte Ferdinando  
Data: 2020.08.19 20:54:00 +02'00'